Centro Studi

Radiazione per esportazione: inapplicabile la nuova normativa

La legge di stabilità ha modificato l'articolo 103 del codice della strada, stabilendo che " La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l'avente titolo deve comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso, **per reimmatricolazione, comprovata dall'esibizione della copia della documentazione doganale di esportazione, ovvero, nel caso di cessione intracomunitaria, dalla documentazione comprovante la radiazione dal PRA** restituendo il certificato di proprietà, e la carta di circolazione...."

Il fine dichiarato è quello di **contrastare l'elusione della tassa automobilistica,** ma come si è già scritto in un precedente articolo e pubblicato su Soprov.it la modifica in esame è sterile ed inadeguata in quanto **il c.d. fenomeno dei furbetti dell'esterovestizione** continuerà ad avere vita facile, con possiblità di ottenere la certificazione della reimmatricolazione all'estero in numerosi modi ed in primis attraverso le ormai note "società di comodo"

A prescindere da ogni opinione in merito occorre comunque segnalare che la formulazione della nuova disposizione è poco chiara. Anzi così come ribadito dalla circolare ACI del 31 dicembre 2015, in attesa di chiarimenti e fino a nuove istruzioni, in materia di radiazioni per esportazione, si continueranno ad applicare le disposizioni già in vigore.

Le delucidazioni richieste, riguardano in particolare quanto segue:

- tipologia della **"documentazione doganale",**
- concetto **di "cessione intracomunitaria"**
- significato della espressione **"comprovante la radiazione al PRA".**

Ricordiamo che il legislatore con le modifiche di cui all'articolo 103 del codice della strada, vorrebbe disciplinare unicamente l'ipotesi di cancellazione successiva all'esportazione, ed escludere ogni possibilità di cancellazione anteriore ad un'esportazione non ancora avvenuta ma solo prospettata.

Luigi DEL GIUDICE
Angelo AMBROSI

.